

STATUTO DEL CONSORZIO

AREA NATURALE MARINA PROTETTA “PORTO CESAREO”

TITOLO I NORME GENERALI

ART.1 DENOMINAZIONE DEL CONSORZIO

E' istituito il Consorzio, avente la denominazione: "Area Marina Protetta di Porto Cesareo", per la gestione e valorizzazione dell'area naturale marina protetta, così come istituita dal Decreto 12 Dicembre 1997 del Ministero dell'Ambiente, d'intesa con il Ministero del Tesoro pubblicato sulla G.U. seri generale della Repubblica Italiana n.45 del 24 febbraio 1998.

ART.2 FINALITA'

Il Consorzio persegue le seguenti finalità:

- a) la gestione, valorizzazione, protezione e controllo ambientale dell'area marina interessata;
- b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona e il ripopolamento ittico;
- c) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area, privilegiando attività tradizionali locali già presenti;
- d) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri della riserva e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona;
- e) l'effettuazione dei programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina;
- f) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;
- g) la presentazione di proposte e progetti locali, regionali, nazionali e comunitari per accedere a finanziamenti e programmi rivolti allo sviluppo socio-economico dell'area;
- h) la stipula di convenzioni con istituti di ricerca e associazioni riconosciute a livello nazionale;
- i) l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento attinenti le finalità del Parco;
- j) la promozione, la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici locali legati alla pesca, alla ristorazione, all'artigianato, nonché l'istituzione e gestione di apposito marchio di qualità sui prodotti e relative confezioni;
- k) la promozione e la costituzione di organismi associativi che collaborino alla realizzazione delle attività programmate;

- l) la promozione di attività finalizzate all'integrazione del reddito dei pescatori e delle loro famiglie;
- m) l'organizzazione di campagne di informazione per la tutela dei consumatori finali;
- n) la predisposizione di studi di fattibilità, di verifiche d'impatto ambientale e di progetti generali ed esecutivi; l'acquisizione delle aree e l'effettuazione dei allacciamenti, della viabilità delle opere di urbanizzazione primaria e di disinquinamento, la realizzazione di fabbricati, delle attrezzature e dei beni mobili, anche registrati, necessari o utili alla funzionalità del parco marino.

Il Consorzio potrà inoltre compiere qualsiasi altra operazione commerciale, finanziaria, escluse le concessioni di crediti e la raccolta del risparmio, ed immobiliare necessaria o utile al raggiungimento dello scopo sociale, nonché contrarre mutui e finanziamenti ed in dipendenza di questi concedere qualsivoglia garanzia ipotecaria.

Il Consorzio potrà, altresì, assumere interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, consorzi o altri organismi aventi oggetto analogo, connesso o complementare al proprio potrà compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

ART.3 SEDE LEGALE

Il Consorzio ha sede legale presso il Comune di Porto Cesareo.
Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire Uffici e Sedi operative anche altrove.

ART.4 DURATA

La durata del Consorzio è di anni venti , può essere prorogato alla scadenza con il consenso di almeno due terzi degli enti consorziati.

In caso di mancata proroga il Comune di Porto Cesareo assumerà, previa autorizzazione del Ministero dell'Ambiente (art. 28 L.979/82 come modificata dall'art.2 della L.426/98) la titolarità della gestione dell'Ente parco.

ART.5 ENTI CONSORZIATI

Il Consorzio garantisce la corretta gestione dell'Area Naturale Protetta in un rapporto di coinvolgimento e partecipazione degli Enti locali interessati.

Fanno parte del Consorzio:

- Il Comune di Porto Cesareo
- Il Comune di Nardò
- Provincia di Lecce

ART.6
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Le quote di partecipazione al Consorzio sono ripartite tra:

- Comune di Porto Cesareo 50%
- Comune di Nardò 30%
- Provincia di Lecce 20%

ART.7
PATRIMONIO

Il patrimonio consortile è costituito:

- dalle quote di partecipazione degli Enti Consorziati che in fase di costituzione vengono stabilite rispettivamente in €. 50.000.000, 30.000.000, 20.000.000;
- dai contributi e finanziamenti provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione Puglia per la realizzazione delle finalità del Consorzio;
- dai beni mobili e immobili derivanti da acquisti, permuta, donazioni e lasciti;
- da ogni diritto che venga acquisito dal Consorzio o a questo devoluto;
- dai proventi derivanti dalle attività svolte dal Consorzio;
- dalle erogazioni libere.

ART.8
INFORMAZIONE AGLI ENTI CONSORZIATI

[Il Consorzio deve trasmettere agli Enti consorziati, prima dell'esame del Consiglio, le proposte relative al Bilancio preventivo e Conto consuntivo, al regolamento dell'Area Marina Protetta, alla pianta organica e le proposte di modifica a questi stessi atti, alle acquisizioni e alienazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Le osservazioni degli Enti ai predetti atti del Consorzio devono pervenire allo stesso entro 15 giorni dalla loro ricezione, trascorsi i quali si intendono approvati.

Gli organi del Consorzio promuoveranno altresì ogni altra forma di partecipazione degli Enti consorziati per quanto riguarda gli aspetti fondamentali dell'attività del Consorzio medesimo.]

- 1. Il Presidente provvede a trasmettere agli enti consorziati, entro quindici giorni dalla loro adozione, gli atti fondamentali deliberati dall'Assemblea. Tale trasmissione non ha finalità di controllo ma d'informazione sulle attività dell'Ente.**
- 2. Gli organi del consorzio promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli enti consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività del Consorzio.**

3. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente, gli organi dell'Ente in particolare:

- a) attuano incontri con gli enti consorziati, partecipando anche a richiesta o su propria iniziativa a sedute dei relativi organi (Consiglio e Giunte);
- b) divulgano ed illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli enti consorziati.

TITOLO II ORGANI DEL CONSORZIO

CAPO I NORME GENERALI

ART.9 ORGANI DEL CONSORZIO

Sono Organi del Consorzio:

- **l'Assemblea**
- il Consiglio
- il Presidente
- il Collegio dei revisori dei Conti

ART.10 DISPOSIZIONI COMUNI

L'avviso di convocazione della riunione degli organi collegiali deve essere inviata con lettera raccomandata almeno cinque giorni antecedenti la seduta.

In caso di urgenza, la riunione potrà essere indetta con preavviso di almeno ventiquattro ore da spedirsi tramite telegramma.

Il controllo degli atti consortili avviene in base a quanto disposto dal [Capo XII della L.n.142/90.]
Testo Unico degli EE. LL..

CAPO II [CONSIGLIO] **L'ASSEMBLEA**

ART.10 BIS

1. **L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti associati, nella persona dei Sindaci e del Presidente della Provincia o loro delegati ciascuno con personalità pari alla quota di partecipazione sottoscritta.**

2. Il Presidente dell'Assemblea è nominato dall'Assemblea stessa con la maggioranza del 70% delle quote consortili.

**ART. 10 ter
ATTRIBUZIONI**

1. L'Assemblea è titolare della funzione d'indirizzo generale dell'attività dell'Ente e ad essa spetta, pertanto, deliberare i seguenti atti fondamentali:
 - a) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione designati dai rispettivi consigli;
 - b) nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c) approvazione del bilancio di previsione – che stabilisce il fabbisogno finanziario per il successivo esercizio e del conto consuntivo;
 - d) determinazione dell'entità del fondo di dotazione consortile, che è sottoscritto dai consorziati come previsto dall'art. 7;
 - e) predisporre proposte al Ministero dell'Ambiente per le modifiche alla zonizzazione ed alla normativa del Parco Marino;
 - f) determinazione delle indennità e del rimborso spese ai componenti dell'Assemblea e del Collegio dei Revisori;
 - g) deliberare le modificazioni al presente statuto
 - h) deliberare sull'anticipato scioglimento del Consorzio.

**ART. 10 quater
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno; la prima, per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, la seconda, per la verifica dell'andamento gestionale. L'Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario per trattare argomenti di competenza assembleare. La vigilanza sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti dell'Assemblea è di competenza del Presidente dell'Assemblea.
2. La convocazione è disposta dal Presidente anche quando lo richieda un rappresentante dell'Ente consorziato e va indetta entro e non oltre venti giorni dalla richiesta.
3. L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'elenco delle materia da trattare.
4. L'avviso deve pervenire ai sindaci dei comuni interessati e al Presidente della Provincia, i quali dovranno curare la notifica agli eventuali delegati almeno tre giorni prima di quello fissato dall'adunanza. Nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.
5. Nei casi di urgenza l'Assemblea può essere convocata ventiquattro ore prima dell'adunanza mediante telegramma o fax recante in sintesi gli argomenti da trattare.
6. Almeno ventiquattro ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria del Consorzio a disposizione dei rappresentanti. La presente disposizione non si applica ai casi d'urgenza di cui al comma 5.

**ART. 10 quinquies
FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è presieduta dal suo Presidente.

2. **L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza dei consorziati che rappresentano la maggioranza delle quote di partecipazione e la maggioranza numerica di almeno due componenti.**
3. **In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia la quota di partecipazione al Consorzio rappresentata dai convenuti, purchè siano presenti almeno due rappresentanti.**
4. **Le votazioni avvengono per voto palese e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole dei consorziati presenti in Assemblea che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione sia in prima che in seconda convocazione**
5. **Per l'approvazione del bilancio è necessaria la maggioranza qualificata non inferiore al settanta per cento (70%) delle quote di partecipazione, sia in prima che in seconda convocazione.**
6. **Per le modifiche allo Statuto è necessaria la maggioranza qualificata non inferiore all'ottanta per cento (80%) delle quote di partecipazione, sia in prima che in seconda convocazione.**

CAPO III CONSIGLIO

ART.11 ATTRIBUZIONI

[Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Consorzio.]

Il Consiglio provvede all'ordinaria amministrazione del Consorzio.

Il Consiglio ha le seguenti attribuzioni:

- *[approva]* **adotta** il bilancio preventivo pluriennale ed annuale e il conto consuntivo;
- approva la pianta organica del personale dell'Area Marina Protetta e le relative variazioni e ne disciplina lo stato giuridico ed economico nel rispetto della legislazione vigente in materia;
- approva i regolamenti del personale, concorsuali, di contabilità e quello relativo ai contratti e agli appalti;
- delibera l'assunzione del personale e la stipula di convenzioni esterne per rapporti di collaborazioni coordinata e continuativa;
- *[elegge il Presidente del Collegio dei Revisori, due componenti effettivi e tre supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti];*
- *[approva]* **adotta** i programmi annuali e pluriennali di gestione dell'Area Protetta;
- delibera sulle indennità di carica, gettoni di presenza e rimborso spese dei **propri** componenti *[gli organi del Consorzio]* nei limiti previsti dalla legge;
- delibera sulla partecipazione del Consorzio ad Enti, società ed associazioni;
- delibera sulla assunzione di mutui e di prestiti ordinari;
- affida il Servizio di Tesoreria;
- propone agli Enti costitutori eventuali modifiche da apportare allo Statuto;
- delibera l'assunzione a tempo determinato del Direttore;
- delibera sugli altri soggetti attinenti alla gestione del consorzio riservati alla sua competenza dallo Statuto sottoposti al suo esame dal Direttore;

Il Consiglio, inoltre, entro novanta giorni dall'insediamento, provvederà a stilare, approvare il Regolamento dell'Area Naturale Marina Protetta da sottoporre al Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art.19 L.394/91 e art.7 del DM 12.12.97.

ART.12
COMPOSIZIONE E NOMINA

Il Consiglio è composto dai Rappresentanti degli Enti consorziati [*eletti*] **designati** dai rispettivi consigli nel numero di 5 per il Comune di Porto Cesareo, 3 per quello di Nardò e 2 per la Provincia di Lecce.

Ciascun Ente garantirà la presenza nel Consiglio di un rappresentante della minoranza.

In fase di primo insediamento, la [*nomina*] **designazione** dei rappresentanti degli Enti consorziati dovrà pervenire al Consorzio entro 30 giorni dall'approvazione dello Statuto del Consorzio in caso di inerzia la nomina provvisoria sarà effettuata dai rispettivi Sindaci e Presidente.

ART.13
INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO

Il rappresentante più anziano di età convoca il Consiglio per il suo insediamento entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione al Consorzio delle nomine dei rappresentanti degli Enti consorziati.

Nella prima seduta il Consiglio, preso atto del proprio insediamento, elegge il Presidente del Consorzio e il Collegio dei Revisori.

ART.14
DURATA DELLE CARICHE

I Componenti del Consiglio durano in carica quattro anni. In caso di revoca di un rappresentante da parte dell'Ente consorziato, il Consiglio prende atto della sua sostituzione contestualmente alla nomina del nuovo rappresentante.

ART.15
VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente del Consorzio o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio. La seduta è valida in prima convocazione quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. In 2° convocazione da stabilirsi nello stesso avviso di convocazione, con la presenza di almeno 4 componenti. Di ciascuna adunanza è redatto verbale dal Segretario e dal Presidente del Consorzio.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

I voti sono sempre palesi ad esclusione di deliberazioni riguardanti persone.

CAPO [III] IV
PRESIDENTE DEL CONSORZIO

ART.16
PRESIDENTE DEL CONSORZIO-ELEZIONE, ATRIBUZIONI
E DURATA IN CARICA, REVOCA

Il Presidente viene eletto, con votazione segreta, dal Consiglio nella sua prima seduta tra i suoi componenti a maggioranza assoluta.

Il candidato alla carica di Presidente viene indicato tra i componenti eletti dal Consiglio Comunale di Porto Cesareo e su indicazione dello stesso.

Al Presidente spetta la rappresentanza istituzionale e legale (sostanziale e processuale) del Consorzio.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio;
- sovrintende al buon funzionamento del Consorzio e vigila sull'esecuzione degli atti;
- promuove iniziative di informazione e di partecipazione dei cittadini alle attività del Consorzio;
- irroga, per quanto di competenza, le sanzioni previste dalle normative vigenti;
- predispone gli schemi di deliberazione di competenza del Consiglio;
- nomina il Direttore del Consorzio, denominato anche Responsabile della Riserva Marina ed il Segretario del Consorzio;
- rilascia i pareri di conformità previsti dalla legge;
- stipula ai sensi dell'art.10 le convenzioni esterne-può delegare alcuni compiti ai componenti del Consiglio .

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono espletate dal Consigliere Anziano.

Il Presidente resta in carica quattro anni e può essere rinominato per una sola volta.

Il Presidente a seguito mozione di sfiducia proposta da un terzo dei Consiglieri può essere revocato dall'incarico con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri. In tal caso il Consiglio è convocato dal Presidente entro trenta giorni dalla presentazione della mozione di sfiducia stessa. La votazione sulla proposta di revoca avviene a scrutinio segreto.

CAPO [IV] V
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART.17
NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI – ATRIBUZIONI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, da due membri effettivi e tre supplenti.

I revisori sono designati da ciascun Ente consorziato in seno ai rispettivi Consigli tra esperti iscritti nel ruolo ufficiale dei Revisori Contabili, ovvero nell'Albo dei Dottori Commercialisti o all'Albo dei Ragionieri dai quali almeno uno, che fungerà da Presidente, dovrà essere scelto dall'Albo Ufficiale dei Revisore dei Conti.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili se non per gravi inadempienze.

Non possono essere designati Revisori i Consiglieri Comunali e Provinciali.

Valgono per gli stessi le ipotesi di incompatibilità e decadenza previste dall'art.2399 del C.C.-

Il collegio dei Revisori vigila e controlla sulla regolarità della gestione del Consorzio con le modalità previste dalla L.142/90.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E GESTIONALE

ART.18 NOMINA DEL DIRETTORE/RESPONSABILE DELLA RISERVA MARINA

Il Direttore del Consorzio, che coincide con il Responsabile della Riserva Naturale Marina, viene nominato dal Presidente del Consorzio a seguito di Deliberazione Consiliare. Egli è assunto con contratto a tempo determinato per una durata massima di un anno rinnovabile.

ART.19 ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE/RESPONSABILE DELLA RISERVA

Il Direttore è responsabile della gestione operativa dell'Area Naturale Marina Protetta.

Al Direttore compete:

- a) l'attuazione delle direttive del Ministero dell'Ambiente per il perseguimento delle finalità proprie dell'Area Naturale Marina Protetta;
- b) l'amministrazione contabile delle attività del Consorzio;
- c) la predisposizione, d'intesa con il Comitato Consultivo Tecnico Scientifico, dei programmi specifici finalizzati al perseguimento di interessi tecnici e scientifici;
- d) la predisposizione del piano pluriennale ai fini della valorizzazione dell'Area Naturale Marina Protetta e del programma di gestione annuale correlato al Piano con specifica previsione degli stanziamenti necessari;
- e) l'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- f) la disciplina delle attività di pesca marittima professionale nella zona di Riserva generale e di Riserva parziale, al fine di consentirne l'esercizio, in modo razionale e mirato, unicamente da parte dei pescatori residenti dei Comuni all'interno dell'Area Naturale Marina Protetta;
- g) la disciplina delle attività di pesca sportiva nella zone di Riserva generale e di Riserva parziale, determinando modalità, attrezzi e periodi consentiti;
- h) la disciplina delle attività antropiche nella fascia territoriale costiera del demanio marittimo compresa nella Riserva e nella zona dei trenta metri dal confine demaniale entro la quale la realizzazione di nuove opere è subordinata ad autorizzazione dell'Ente gestore;
- i) la disciplina delle attività di visite guidate nelle aree della Riserva Integrale;
- j) l'istituzione e la tenuta aggiornata dell'inventario dei beni immobili e mobili del Consorzio;
- k) l'inoltro alle Autorità vigilanti dei rapporti periodici sull'andamento dell'Area Naturale Marina predisposti dal Comitato Consultivo tecnico Scientifico;
- l) la predisposizione della relazione annuale sulla gestione e sul funzionamento dell'Area Naturale Marina, con riferimento ai rapporti periodici elaborati dal comitato Consultivo Tecnico Scientifico, da inoltrare al Ministero dell'Ambiente con le eventuali osservazioni della Commissione di Riserva.

ART.20
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

La dotazione del personale e dei relativi servizi è determinata dall'apposita pianta organica del personale.

Il Consiglio Direttivo, nel rispetto delle normative vigenti e dei contratti collettivi di lavoro, approva il Regolamento Organico con annessa tabella del personale.

TITOLO IV
FINANZE E CONTABILITA'

ART.21
BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

Il Bilancio di previsione annuale è lo strumento di governo dell'azione amministrativa del Consorzio.

In esso vengono rappresentate le operazioni finanziarie che possono effettuare nel corso dell'anno.

ART.22
BILANCO DI PREVISIONE PLURIENNALE

Il Bilancio di previsione pluriennale è lo strumento di programmazione a lungo termine che, aggiornato di anno in anno, rappresenta l'attività amministrativa e finanziaria nell'arco di tempo considerato.

Esso comprende tutte le decisioni assunte dal Consiglio sulla base delle priorità e delle compatibilità e nel rispetto dei mezzi finanziari disponibili.

ART.23
LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

La relazione previsionale e programmatica è il quadro di riferimento dei bilanci di previsione annuale.

Essa considera lo stato generale dei servizi e tiene conto di tutti gli atti programmatici approvati dall'Ente.

In essa sono evidenziate tutte le risorse, sia di carattere ordinario che straordinario.

ART.24
CONTO CONSUNTIVO

Il Conto Consuntivo dell'attività di gestione è approvato [*dal Consiglio*]**dall'Assemblea** entro il 30 giugno dell'anno successivo, tenuto conto della relazione dell'organo di revisione.

ART.25
NORMA TRANSITORIA

Per il primo anno di attività, e comunque sino a quando il Consorzio non avrà personale e capacità finanziarie proprie, sufficienti a garantirne la gestione, la stessa verrà assicurata mediante l'utilizzo degli uffici e del personale del Comune o della Provincia del Consigliere eletto Presidente del Consorzio, secondo le modalità stabilite e concordate con apposita deliberazione delle rispettive giunte comunali.

Le Amministrazioni previa informativa sindacale, possono concordare l'utilizzo temporaneo di personale appartenente ai Comuni aderenti al Consorzio per il perseguimento degli scopi della stessa.

ART.26
NORMA FINALE

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia agli Statuti Comunali, ai regolamenti alle leggi ed ai principi dell'Ordinamento Giuridico.

ART.27
ALTRI ORGANI

Il Consorzio, così come previsto dalla legislazione vigente, sarà affiancato nella gestione dell'Area Naturale Marina Protetta da una Commissione di Riserva e da un Comitato Consultivo tecnico Scientifico.

La Commissione di Riserva, composta e regolamentata dall'art.28 della legge 31.12.1982 n.979, così come integrata e modificata dal punto 10 dell'art. 2 della 394/86, affianca l'Ente gestore in tutte le attività amministrative, gestionali, promozionali e di funzionamento dell'Area Naturale Marina Protetta.

Il Comitato Consultivo Tecnico Scientifico è istituito con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, su proposta del Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio, su proposta del Direttore Generale per la difesa del Mare sentiti l'Istituto centrale per la Ricerca applicata al Mare e la Commissione di Riserva.

Porto Cesareo lì, 23.10.2001

LEGENDA:

? In [*corsivo fra le parentesi quadre*] = da eliminare

? In **grassetto** = da aggiungere